



**ALLEGATO A**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (ART.92, D.LGS. 81/08), INERENTI L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SANITARIA NELLA CITTÀ DI VENARIA REALE (TO) Lotto I°**

**CODICE SCR: 001T0301 CUP: F39H09000320008**

**CAPITOLATO D'ONERI**

## **SOMMARIO**

1) OGGETTO .....	3
2) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO .....	5
3) REQUISITI.....	6
4) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA	6
5) DURATA DEL SERVIZIO.....	9
6) MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	9
7) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	9
8) REFERENTE PER L'AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	11

## 1) OGGETTO

- **Prestazione principale:** direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo ai sensi degli artt. 147, 148, 149 e 150 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- **Prestazione secondaria:** coordinamento per la sicurezza fase esecuzione lavori ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

inerenti l'intervento di realizzazione di una "nuova struttura sanitaria nella Città di Venaria Reale (To) I° lotto" -codice SCR: 001T0301.

### 1.1 Prestazione principale: direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo

L'incarico dovrà essere eseguito tramite l'individuazione di:

- n. 1 professionista che svolga le funzioni di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e art. 130 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- n. 2 figure professionali, tecnici laureati in ingegneria o architettura, di cui:
  - n. 1 direttore operativo nel settore strutturale;
  - n. 1 direttore operativo nel settore degli impianti;
- di n. 1 figura professionale - *tecnico laureato in ingegneria o architettura o diplomato geometra con almeno 5 anni di esperienza di cantiere* - che svolga i compiti di assistente con funzione di ispettore di cantiere che collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto; è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni, rispondendo dell'attività direttamente al direttore dei lavori.

Il **Direttore dei Lavori** deve svolgere, durante la realizzazione dell'opera e nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, le funzioni di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) curare che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- b) coordinare e supervisionare l'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, interloquendo in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- c) avendo specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, eseguire il controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e s.m.i.;
- d) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- e) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- f) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

\*\*\*\*\*

**I Direttori operativi** risponderanno della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 207/2010 ai direttori operativi saranno affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

\*\*\*\*\*

**L'ispettore di cantiere** collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto; è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni, rispondendo dell'attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai sensi dell'art. 150 del D.P.R. 207/2010 all'ispettore, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

**1.2 Prestazione secondaria: coordinamento per la sicurezza fase esecuzione lavori ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;**

L'incarico dovrà essere eseguito tramite l'individuazione di: n. 1 figura professionale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ai sensi dell'art.151, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 151, c. 1 del d.p.r. 207/10, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori, non svolga le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tale funzione dovrà essere svolta da un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

**Al coordinatore per la sicurezza fase esecuzione lavori** spettano tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare il coordinatore deve svolgere, durante la realizzazione dell'opera e nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, le funzioni elencate all'art. 92 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) coordinare i lavori in fase di esecuzione;
- b) controllare, nei confronti dell'Impresa, il rispetto delle norme di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;
- c) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) aggiornare ed adeguare i piani di sicurezza ed il relativo fascicolo previsti dalla legislazione vigente in materia in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche pervenute;
- f) proporre, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- g) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

## **2) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

L'area individuata dall'Amministrazione Comunale per la costruzione del primo lotto della nuova struttura sanitaria della Città di Venaria Reale è posta in fregio alla zona residenziale del concentrico di Venaria Reale, in prossimità del confine con il Comune di Collegno, nell'ambito della Borgata di Savonera. Il terreno, di mq. 30.490 di superficie territoriale, ricade nella zona denominata dal vigente P.R.G.C. di Venaria "Bp 7/2" – SR2", compresa tra la via Don Sapino e la nuova viabilità provinciale, di recente realizzazione. L'area è priva di costruzioni ed al momento non è coltivata, ma abbandonata a gerbido. L'Asl To3 ha ricevuto il lotto oggetto di edificazione della nuova struttura sanitaria dalla stessa Città di Venaria Reale in diritto di superficie pluriennale.

Il progetto definitivo del 1 lotto prevede la realizzazione di un edificio pluriplano composto in modo da graduare l'impatto visivo con le strutture storiche della Reggia (distante circa 1,5 km) e degli edifici circostanti, secondo i dettami esposti dagli organi Regionali competenti in materia ambientale durante la Conferenze dei Servizi autorizzatoria. E' previsto dall'accordo di programma che in questo primo lotto della nuova struttura, trovino spazio sia le attività ambulatoriali che quelle destinate alla degenza in continuità assistenziale e, per tale ragione, è stata prevista una ripartizione delle attività in modo tale da poter individuare e rendere significativamente autonome le due porzioni di edificio a tal fine dedicate. Infatti nei primi due piani fuori terra sono collocate le attività poliambulatoriali che hanno maggiore attinenza col territorio. Il progetto è così articolato:

**PIANO CORTILE A QUOTA -5,00** (superficie netta utile mq. 3.011,00)

In cui trovano posto i locali tecnologici necessari al funzionamento della struttura sanitaria, gli impianti di trattamento e distribuzione delle acque, i gruppi elettrogeni, oltre ai locali mensa e sala riunioni. In uno spazio a sé stante la piastra dei gas medicinali.

**PIANO TERRA A QUOTA +0,15** (superficie netta utile mq. 2.464,60)

In cui trovano posto i locali destinati al Centro Unico di Prenotazione, il Punto prelievi ed il day hospital oncologico per prestazioni chemioterapiche/ambulatoriali.

**PIANO PRIMO A QUOTA +4,65** (superficie netta utile mq. 1.730,50)

In cui sono collocate le tipiche attività poliambulatoriali della struttura, oltre alla Direzione di Distretto.

**PIANO SECONDO A QUOTA +9,15** (superficie netta utile mq. 1.589,43)

In cui è localizzata la Continuità Assistenziale composta da 40 posti letto.

### **3) REQUISITI**

I Professionisti con funzione di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 2 della L. 1086/1971, così come richiamato dall'art. 64 del D.P.R. 380/2001.

Il Professionista indicato per la funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 98 "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### **4) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Ufficio di Direzione dei Lavori Direzione, ai sensi dell'art. 147-148-149-150 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (Direttore Lavori, Direttori Operativi e Ispettore di Cantiere)

Il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e dell'ispettore di cantiere (Ufficio di Direzione lavori) dovrà eseguire i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

L'Ufficio di Direzione Lavori dovrà provvedere inoltre ad assistere, per quanto di competenza, la Stazione appaltante:

- nella redazione e nella raccolta degli elaborati per le pratiche da presentare alla Città di Venaria Reale (To), ai VV.FF. e alla ASL TO3, ecc. ai fini dell'ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni previste dalla normativa per l'ottenimento dell'agibilità dell'opera realizzata;
- nella redazione e nella raccolta di tutti gli elaborati "AS BUILT" da allegare al progetto esecutivo e trasmettere alla Stazione Appaltante e alla ASL TO3 quale integrazione al fascicolo del piano di manutenzione dell'opera realizzata.

E' richiesta la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere di una figura che compone l'ufficio di Direzione Lavori e comunque di almeno un direttore operativo o di suo delegato di qualificata esperienza.

In generale si dovrà garantire il rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e delle prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i.

Le attività sopra descritte dovranno essere relazionate e coordinate con il Responsabile del Procedimento di S.C.R. Piemonte S.p.A. tramite apposite riunioni convocate dalla Società di norma con scadenza settimanale e comunque ogni qualvolta si presenti la necessità a giudizio del Responsabile del Procedimento, con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con la Stazione Appaltante per tutta la durata della prestazione del servizio.

Mensilmente il Direttore dei Lavori dovrà provvedere ad inviare al Responsabile del Procedimento apposita relazione in merito all'andamento dei lavori ed alla conformità con il cronoprogramma.

Coordinamento per la sicurezza in fase esecuzione lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà eseguire i seguenti compiti:

- a) la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) la verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la proposta di eventuale sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o risoluzione del contratto;
- f) la sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131 "Piani di Sicurezza" comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il professionista incaricato del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà approvare ed eventualmente modificare e integrare, provvedendo alla verifica ai fini della conformità, il piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto esecutivo approvato, che sarà allegato e farà parte integrante del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del D.lgs. n. 81/2006.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori dovrà effettuare visite periodiche in cantiere secondo le esigenze delle varie fasi esecutive illustrate nel cronoprogramma e comunque non meno di una volta ogni cinque giorni lavorativi.

Inoltre dovrà redigere, con cadenza almeno quindicinale, apposite relazioni/reports per il committente/responsabile dei lavori relative agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 "Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sullo stato di attuazione delle condizioni di sicurezza del cantiere e delle opere provvisorie,

Le attività sopra descritte dovranno essere relazionate e coordinate con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile del Procedimento di S.C.R. Piemonte S.p.A. tramite apposite riunioni convocate dalla Società di norma con scadenza settimanale e comunque ogni qualvolta si presenti la necessità a giudizio del Responsabile del Procedimento.

In linea esemplificativa e nel rispetto delle norme vigenti, il servizio complessivo in oggetto dovrà essere eseguito secondo le specifiche tecniche e organizzative indicate nell'offerta presentata e nei termini e con le modalità previste dal presente capitolato, che verranno richiamate nel contratto.

In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'affidatario/professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato.

E' vietato il subappalto.

L'affidatario non potrà partecipare all'esecuzione dell'appalto di lavori pubblici per altri interventi della Stazione Appaltante, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per il quale svolga le attività descritte al presente Capitolato.

All'affidatario è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore dell'appalto in oggetto.

L'affidatario, conosciuta l'identità dell'aggiudicatario dell'appalto di lavori, laddove abbia in essere rapporti professionali con quest'ultimo, ne deve segnalare l'esistenza a S.C.R. Piemonte S.p.A., ai fini dell'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare.

I divieti di cui al precedente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente per i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge l'attività.

S.C.R. Piemonte S.p.A. dovrà dare esplicito benestare allo svolgimento di tutte quelle attività esorbitanti dall'incarico oggetto di affidamento.

L'affidatario si impegna a sollevare formalmente S.C.R. Piemonte S.p.A. da ogni responsabilità in relazione ai danni derivanti dalla mancata od incompleta esecuzione dell'incarico affidato.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza degli adempimenti correlati all'attività dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art.7, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e contemplati al comma 8 del medesimo articolo; si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di quest'ultimo, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede relative agli adempimenti di cui al punto precedente, previste per la raccolta di informazioni sui lavori e dallo stesso conosciute ed accettate.

Qualora la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall'art.7, comma 8 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per cause imputabili all'aggiudicatario, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata.

Nel caso in cui la Società avesse proceduto ad affidare temporaneamente la Direzione Lavori nonché la misurazione e contabilità, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a proprio personale interno in attesa dell'espletamento della presente gara, al fine di procedere all'allestimento del cantiere e procedere alle attività necessarie e propedeutiche all'attivazione dei lavori, in contraddittorio con l'aggiudicatario dei servizi in oggetto, provvederà al passaggio di consegne tra il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e i direttori operativi nominati pro-tempore e l'aggiudicatario. Al fine di definire lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività svolte sino a quel momento, sarà redatto apposito verbale dal Direttore dei Lavori.



L'aggiudicatario del servizio in oggetto nel predetto verbale darà atto di accettare il passaggio di consegna dopo aver verificato lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività svolte.  
Nel caso suddetto il compenso spettante complessivo sarà rideterminato detraendo la quota parte dei servizi oggetto di gara relativi alle lavorazioni di cantiere già contabilizzate.

## **5) DURATA DEL SERVIZIO**

1. Il tempo di esecuzione dei servizi è stimato in presunti 942 (novecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'Ordine di Inizio delle attività emesso dal Responsabile del Procedimento, come meglio specificato nello Schema di Contratto d'Appalto, pari comunque all'intera durata del contratto d'Appalto dei lavori di cui sopra.

## **6) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento da parte dell'affidatario di specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante, e solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa.

2. Le fatturazioni ed i pagamenti avverranno al raggiungimento dello Stato di Avanzamento Lavori, così come certificato dai relativi atti, con le modalità meglio indicate nello Schema di contratto.

## **7) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **7.1. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e

l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000.

## **7.2 Responsabilità civile professionale**

1. L'aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori relativi alla "realizzazione di una nuova struttura sanitaria nella città di Venaria Reale", una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dell'intero novero di professionisti, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Direzione dei lavori (D.L.) e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.).

2. Il soggetto "Assicurato", ai sensi di polizza, dovrà risultare il novero di professionisti che svolge la D.L. e il C.S.E., così come risultante dall'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario ai fini della presente gara.

3. Qualora il contraente sia una società, la polizza dovrà espressamente coprire la responsabilità civile professionale personale di amministratori e dipendenti.

4. Qualora il contraente sia un RTI, la polizza dovrà espressamente annoverare quali soggetti "Assicurati" tutti i componenti il raggruppamento temporaneo e risultare estesa alla responsabilità civile professionale personale dei loro amministratori e dipendenti.

5. La polizza avrà effetto dalla data di inizio dei lavori e termine trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il massimale della polizza sarà pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno.

6. La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni di:

- a. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;
- b. comunicare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata all'ufficio Contratti e Appalti (fax. 011/65.99.161), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione in tal caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;
- c. resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

## **7.2 Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

1. L'Aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori relativi alla "realizzazione di una nuova struttura sanitaria nella città di Venaria Reale", una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

2. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato.

3. Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti.
4. La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, ancorchè manifestatesi entro diciotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
5. La polizza R.C.O. dev’essere mantenuta in vigore fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Nel caso di costituzione di soggetto consortile, le polizze R.C.O. di ogni consorzio dovranno risultare espressamente valide anche per l’attività esercitata in forma consortile.
7. La presente copertura dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di:
  - a. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;
  - b. comunicare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata all’ufficio Contratti e Appalti (fax. 011/65.99.161), l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione in tal caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;
  - c. resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

**8) REFERENTE PER L’AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO**

Il Responsabile del Procedimento di S.C.R. – Piemonte S.p.A. per l’intervento in oggetto, nonché dell’affidamento di trattasi è l’ing. Mauro FEGATELLI.